



Mario Tagliaferri  
Matteo Zucca  
Emanuele Serina  
Rina Chiesa  
Stefania Serina  
Matteo Riboldi

-----  
Cosimo Canturi  
Erika Cresti  
Andrea Fondatori  
Simona Giliberto  
Maurizio Stella  
Marco Vignoli  
Stefano Vignoli

**CIRCOLARE 12/2018 – 14 novembre 2018**

**Dizionario della Fatturazione Elettronica**

Gent.mi Clienti,  
certi di farVi cosa gradita, forniamo un breve dizionario relativo al  
tema della Fatturazione Elettronica.

- ✓ **Autofatture.** Per le autofatture (es. omaggi, autoconsumo, passaggi interni) valgono le medesime regole di generazione in formato *xml*, trasmissione allo SDI e ricezione stabilite per le fatture elettroniche.
- ✓ **Bollo virtuale.** Per le fatture soggette ad imposta di bollo (superiori ad € 77,47) la stessa deve essere assolta, in modo virtuale, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta avviene mediante F24 con codice tributo 2501 denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti relativi ai fini tributari". Per l'applicazione dell'imposta di bollo virtuale non deve essere chiesta alcuna autorizzazione.
- ✓ **Codice univoco (Codice Destinatario).** È un identificativo di 7 caratteri diverso ed unico per ogni Partita IVA, assegnato dallo SDI a ciascun contribuente. Una volta ottenuto, il Codice Destinatario dovrà essere comunicato ai propri fornitori al fine di ricevere tutte le fatture elettroniche passive.
- ✓ **Conservazione sostitutiva.** Serve a sostituire la carta con un supporto digitale. È un insieme di procedure informatiche regolamentate dalla legge che consente di garantire nel tempo l'integrità e la validità dei documenti emessi, archiviati e conservati in modo digitale. In base a tali procedure, la fattura elettronica assume lo stesso valore legale di una cartacea con notevoli vantaggi di tempo e spazio.
- ✓ **Data emissione.** La fattura elettronica si considera emessa nel momento

member of



MILANO

CREMA

FIRENZE

ROMA

CATANIA

**LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Viale Bianca Maria n. 41 – 20122 MILANO  
tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211  
Via Boldori n. 18 – 26013 – CREMA  
tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149  
studio@lexis.it | www.lexis.it



in cui viene inviata allo SDI. La data di emissione deve essere riportata obbligatoriamente in fattura ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72. La fattura deve essere emessa, fino al 30 giugno 2019, entro il termine della liquidazione di periodo, mentre a far data dal 1 luglio 2019 entro 10 giorni dall'esecuzione della prestazione.

- ✓ **Data esecuzione prestazione.** È la data di effettuazione dell'operazione, ossia consegna o spedizione dei beni, ovvero pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione di servizi a seconda della fattispecie. La data di esecuzione della prestazione deve essere riportata in fattura se diversa dalla data di emissione.
- ✓ **Data ricezione.** La data di ricezione è la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI oppure, nel caso di mancata consegna, è la data di presa visione da parte del committente della fattura che gli è stata comunque messa a disposizione dallo SDI sul sito *web* dell'Agenzia delle Entrate nella sua area riservata. La data di ricezione è la data rilevante ai fini della detraibilità dell'IVA.
- ✓ **Decorrenza.** 1 gennaio 2019.
- ✓ **Detrazione IVA.** La decorrenza del termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuata nel momento in cui si verifica contemporaneamente l'avvenuta esigibilità dell'imposta ed il formale possesso della fattura, redatta ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72. La detrazione IVA per le fatture di acquisto può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle pervenute e annotate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.  
Tale allungamento non è previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno e pervenuti nei primi mesi dell'anno successivo.
- ✓ **Esclusioni.** Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica:
  - gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1,



commi da 54 a 89, L. 190/2014);

- i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica;
  - i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia
- ✓ **Fattura differita.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
  - ✓ **Fattura non consegnata.** Si verifica qualora lo SDI non riesca a recapitare la fattura elettronica al soggetto ricevente.
  - ✓ **Fattura scartata.** Lo SDI per ogni file effettua dei controlli (es. sul certificato di firma digitale, sulla valorizzazione del campo “codice destinatario”) e in caso di mancato superamento di tali controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto”.  
La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al *file* scartato dallo SDI si considerano non emesse.
  - ✓ **File inviato.** Il *file* in formato *xml* deve essere trasmesso allo SDI direttamente dal soggetto obbligato ad emettere la fattura elettronica o da un intermediario delegato. È possibile anche inviare lotti composti da più fatture elettroniche.
  - ✓ **Firma digitale.** Viene apposta in automatico dalla piattaforma di trasmissione della fattura elettronica.
  - ✓ **Nota di credito.** Non essendo possibile correggere una fattura già inviata allo SDI sarà necessario emettere una nota di credito elettronica in formato xml.
  - ✓ **PEC.** È alternativa al Codice Destinatario, il cui utilizzo è consigliato solo ai soggetti di piccole dimensioni.
  - ✓ **Portale Agenzia delle Entrate.** L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di accedere al nuovo portale “*Fatture e corrispettivi*”, all’interno del quale sono presenti:



- la guida alla fatturazione elettronica;
- i servizi per predisporre, inviare e conservare le fatture elettroniche (software e app);
- la normativa, la prassi e le regole;
- ✓ **Protocollo.** È stato eliminato l'obbligo di apporre il protocollo sulle fatture di acquisto, lo stesso sarà attribuito in automatico dallo SDI.
- ✓ **QR code.** È un codice a barre bidimensionale, reso disponibile a tutti i soggetti IVA, contenente i dati fiscali del cessionario e l'indirizzo telematico prescelto al fine di semplificare l'acquisizione dei dati di fatturazione. Il *QR code* sarà utilizzabile tramite un'applicazione mobile che l'Agenzia Entrate sta sviluppando;
- ✓ **Reverse charge.** La circolare 13/E/2018, nel punto 3.1 afferma che l'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato gli obblighi di registrazione delle fatture e specifica che, in considerazione della natura elettronica della fattura *xml* ricevuta tramite SDI, qualora sia necessario integrare la fattura per assolvere all'imposta col meccanismo del *reverse charge*, non essendo possibile scrivere tale annotazione direttamente sul *file xml*, dovrà essere prodotto un altro documento contenente gli estremi della fattura e i dati necessari per l'integrazione (imponibile, imposta, protocollo acquisti e protocollo vendite).
- ✓ **Sanzioni.** Per il primo semestre 2019 (quindi per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% di cui all'articolo 6 D. Lgs. 471/1997, o in misura fissa da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa allo SDI) entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione (es. considerando un contribuente mensile, per un'operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019, la fattura elettronica deve essere trasmessa allo SDI entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio).



Nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica (mensile o trimestrale) successiva rispetto a quella in cui correttamente avrebbe dovuto essere emessa, si applicano le sanzioni di cui sopra, ridotte dell'80% (nel caso di specie, la fattura elettronica deve essere emessa entro il 16 marzo 2019).

- ✓ **Sistema di Interscambio (SDI).** È la piattaforma *on line* messa a punto dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Sogei, che consente di ricevere le fatture sotto forma di *file xml*, effettuare controlli sui *files* ricevuti e inoltrare le fatture.
- ✓ **Termine di registrazione delle fatture emesse.** Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese (art. 12 del DL 119/2018).
- ✓ **Xml.** La fattura elettronica è un *file xml* (*eXtensible Markup Language*) ovvero una serie di stringhe e codici contenenti le informazioni inerenti la transazione commerciale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati